




Autorità di Ambito Sele



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NELLA CITTA' DI SALERNO

tra

AUTORITÀ' DI AMBITO SELE

e

SALERNO SISTEMI S.P.A.

Autorità per il servizio
idrico integrato

Parco Arbostella v.le G. Verdi 23 L
84131 Salerno
tel 089.522289 - 089.522298
fax 089.5223915
e mail info@atosele.it
www.atosele.it

INDICE

Glossario	pag.	5
Premesse	»	7
TITOLO I. Affidamento del Servizio		
Art. 1 – Affidamento del Servizio idrico	»	9
Art. 2 – Durata della Convenzione	»	10
Art. 3 – Divieto di subconcessione e subaffidamento	»	10
Art. 4 – Criteri per la gestione del Servizio idrico e compiti di coordinamento	»	11
Art. 5 – Obblighi del Gestore	»	12
5.1. Comunicazione dati sul servizio ed accesso agli impianti	»	12
5.2. Affidamento e manutenzione delle opere	»	14
5.3. Gestione delle risorse idriche	»	15
5.4. Risparmio idrico	»	16
5.5. Riutilizzo acque reflue	»	17
5.6. Partecipazione alle spese di funzionamento dell'Autorità	»	17
Art. 6 – Obblighi dell'Autorità di Ambito	»	17
Art. 7 – Livelli dei servizi	»	18
Art. 8 – Servizi straordinari e servizi comunali	»	19
Art. 9 – Rapporto con gli utenti	»	20
Art. 10 – Programma degli interventi e piano economico finanziario	»	21

TITOLO II. Tariffe


Art. 11 - Tariffa	»	22
Art. 12 - Tariffe d'applicazione	»	22
Art. 13 - Adeguamento annuale	»	23
Art. 14 - Ripartizione eventuale	»	23

TITOLO III - Dotazione del Gestore e Personale


Art. 15 - Dotazione del Gestore ed inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili	»	23
Art. 16 - Consegna delle opere, reti, impianti ed aree pertinenziali	»	24
Art. 17 - Sicurezza del personale	»	25
Art. 18 - Trasferimento del personale	»	26
Art. 19 - Gestioni esistenti	»	26

TITOLO IV - Garanzie e sanzioni

Art. 20 - Compagine sociale del Gestore - trasformazione	»	26
Art. 21 - Inadempimenti e penali	»	27
Art. 22 - Cauzioni e garanzie	»	28
Art. 22bis - Vincolo gestionale impianto di depurazione di Salerno		
Art. 23 - Assicurazioni	»	28
Art. 24 - Poteri sostitutivi	»	29
Art. 25 - Condizioni di risoluzione e decadenza dell'affidamento	»	29
Art. 26 - Restituzione degli impianti all'Autorità di Ambito	»	30
Art. 27 - Recesso del Gestore	»	31
Art. 28 - Facoltà di riscatto e di recessione	»	31
Art. 29 - Oneri fiscali	»	32



Art. 30 - Clausola compromissoria	»	32
Art. 31 - Elezione del domicilio	»	32
Art. 32 - Rinvio alla normativa	»	33
Art. 33 - Allegati	»	33
- Firme	»	33





GLOSSARIO

Si riporta un elenco sintetico dei principali termini richiamati nel seguito, con la relativa spiegazione; per tutto quanto non in elenco si rinvia alle definizioni della normativa generale e di settore:

ATO - Ambito Territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione Campania n.14/97 nel quale organizzare il servizio idrico secondo principi di unitarietà, economicità, efficienza ed efficacia ;

AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico;

ACQUE REFLUE URBANE - ai sensi del comma 1, lettera i), art. 74 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;

ACQUE REFLUE DOMESTICHE - ai sensi del comma 1, lettera g), art. 74 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - ai sensi del comma 1, lettera h), art. 74 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

ATTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO - per le reti e gli impianti che alla data di sottoscrizione della Convenzione risultano già in gestione alla Salerno Sistemi SpA, è la data di sottoscrizione della presente Convenzione; per le reti e gli impianti ancora non affidati alla società Salerno Sistemi SpA si intende la data di consegna degli stessi;


ENTE D'AMBITO - anche detto **AUTORITA' D'AMBITO** è il soggetto giuridico di cui al comma 1 lettera q), art.74 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 costituito quale forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico;

CONTRATTO - è il contratto di utenza tra il Gestore e Utente basato sulla Convenzione e sul Disciplinare;

CONVENZIONE - redatta in base alla Convenzione tipo predisposta, ai sensi dell'art. 11.1 e 2 della legge, della Regione competente; è lo strumento che regola i rapporti fra l'Autorità di Ambito ed il Gestore; ad esso è allegato il Disciplinare;

DISCIPLINARE - è il documento, allegato alla Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore;

GESTORE - è il soggetto imprenditoriale "Salerno Sistemi SpA" che assicura la gestione del servizio idrico nell'Area della Città di Salerno, in virtù di affidamento



ai sensi della Delibera di Assemblea Generale dell'Autorità di Ambito Sele n. 23 del 29/12/2011, in base alla Convenzione di gestione ed agli altri documenti contrattuali;

IMMISSIONE IN FOGNA - è il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si ammettono nella pubblica fognatura;

PUNTO DI CONSEGNA - è il punto ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Gestore, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore;

SII - Servizio idrico quale segmento del servizio idrico integrato erogato dalla Salerno Sistemi

GESTIONE UNITARIA - è la gestione del SII riferita da una porzione di territorio di competenza dell'Autorità di Ambito e da questi coordinata con altre gestioni unitarie.

AREA CITTA' DI SALERNO - E' il territorio ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Sele n. 4 della Regione Campania, che comprende il Comune di Salerno.



Rep. N. 38 del R.D. 2015

**Contratto di Convenzione per la gestione del Servizio Idrico
nell' "Area Città di Salerno" ricadente nell'A.T.O. n°4 "Sele"**

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di maggio alle ore 9.30 presso la sede dell'Autorità di Ambito ubicata a Salerno in Viale G. Verdi n. 23/L innanzi a me **dott. Domenico Gelormini**, Segretario incaricato dell'Autorità di Ambito Sele, qui nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale Rogante ai sensi della lettera c) comma 4 dell'art. 97 del Dlgs. 267/2000, si sono costituiti i signori della cui identità mi sono accertato:

da una parte

1). L'Autorità di Ambito "Sele", più oltre denominato Autorità d'Ambito o AATO, rappresentato dal:

a) **Commissario dott. Giuseppe Parente** nella sua qualità, C.F. 03493760650, costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 14/1997, nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni tra i comuni di:
Acerno, Agerola, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaleto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava dei Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Scala, Senerchia, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare, tutti compresi nell'ambito ottimale Sele così come individuato dall'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14 e l'Amministrazione Provinciale di Salerno,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Autorità in forza del Decreto Presidenziale della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 21.01.2013 e degli atti relativi al suo insediamento per l'esercizio dei poteri conferitigli ed in forza della deliberazione di Assemblea Generale n. 23 del 29/12/2011, con la quale è stata affidata alla società Salerno Sistemi SpA la gestione del servizio idrico nel territorio dell'Area della Città di Salerno così come indicato nell'atto deliberativo e richiamato nelle premesse al presente atto;

b) **Direttore Tecnico ing. Francesco Petrosino** nella sua qualità di Dirigente dell'Autorità il quale interviene ai sensi della lettera c) comma 3 dell'art. 107 del Dlgs. 267/2000:

dall'altra


2) La **Salerno Sistemi S.p.A.** (di seguito denominata Gestore), con sede in Salerno alla via Monticelli, s.n.c, C.F. e P.IVA 03453020657, legalmente rappresentata dalla **dr.ssa Luciana Ferolla** la quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della predetta Società, all'uopo autorizzato dal competente organo sociale giusta **Delibera di Cda del 24 aprile 2015.**

PREMESSO CHE

- con Delibera di Assemblea Generale dell'Autorità di Ambito n.11 del 30/06/2008 veniva accolta la richiesta della società Salerno Sistemi spa in ordine alla sua integrazione nella gestione del servizio idrico integrato, impegnando la stessa società alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale disciplinante il rapporto con la SIIS spa e la sottomissione alle attività di controllo dell'Ente di Ambito Sele conformemente alle previsioni della Convenzione di gestione;
- in data 10/07/2008 la Salerno Sistemi spa e la società SIIS spa, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 11/2008 procedevano al sottoscrivere Convenzione disciplinante i rapporti tra le suddette società;
- In data 17/03/2009 la società Salerno Sistemi nella persona del Presidente p.t. sottoscriveva la Convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato alla società SIIS spa, quale atto di sottomissione alla disciplina in esso contenuta ed all'attività di controllo dell'Ente di Ambito Sele;
- con Delibera n. 23 del 29 dicembre 2011, avente ad oggetto "Esame richiesta della Salerno Sistemi S.p.A.- affidamento del Servizio idrico della Città di Salerno", l'Assemblea Generale dell'Autorità, affidava, secondo le modalità dell' "in house providing", alla società Salerno Sistemi S.p.A., la gestione del servizio idrico nella parte del territorio dell'Ato Sele, sinteticamente indicato come "Area Città di Salerno" e dettagliatamente descritto in premessa, per una durata di 25 anni;
- con Delibera di Assemblea Generale dell'Autorità n. 24 del 14 settembre 2012 avente ad oggetto "Direttive per la contrattualizzazione affidamenti del servizio idrico" veniva disposta, tra l'altro, la contrattualizzazione dell'affidamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Generale n. 23 del 29/12/2011;
- che in data 08/07/2014 la Salerno Sistemi spa sottoscriveva, congiuntamente a questa Autorità di Ambito ed alle società di gestione ASIS salernitana reti e impianti spa, Ausino spa e SIIS spa, il documento "Accordo Quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni di SIIS spa ed alla successiva cessione", atto che qui si intende integralmente richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DATO ATTO CHE

- che la società Salerno Sistemi spa è il gestore del servizio idrico nella città di Salerno ai sensi e per gli effetti degli atti adottati dal Comune di Salerno e di quelli sopra richiamati;
- si intende confermare ed integrare il rapporto contrattuale già in essere tra la società Salerno Sistemi spa e l'Autorità di Ambito Sele in conformità allo schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Assemblea Generale dell'Autorità di



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Ambito Sele n.23 del 29/12/2011, nella parte di interesse applicabile alla specificità del servizio erogato dalla Salerno Sistemi spa e nella considerazione che trattasi di gestione già operante sul territorio della città di Salerno: le parti non d'interesse e/o non applicabili al caso di specie verranno sbarrate;

▪ la presente Convenzione ha carattere transitorio nelle more dell'adozione da parte dell'AEEGSI dello "Schema Tipo" di Convenzione al quale tutti i contratti di affidamento in essere si dovranno uniformare nei tempi e nei modi indicati dall'AEEGSI;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

TITOLO I - Affidamento del Servizio

Articolo 1. Affidamento del Servizio Idrico .

L'Autorità di Ambito conferma al Gestore, che accetta, il diritto esclusivo, di esercitare la gestione del Servizio idrico nell'ambito territoriale dell'Area Città di Salerno nei modi e nelle eccezioni regolate nella presente Convenzione e nel relativo Disciplinare Tecnico, approvato con Deliberazione di Assemblea Generale dell'Autorità di Ambito Sele n.23 del 29/12/2011 che sebbene materialmente non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto applicabile al caso di specie.

La modifica della gestione unitaria può essere disposta qualora la Regione Campania deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO Sele che interessino l'Area della Città di Salerno oggetto della presente Convenzione.

In tal caso, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno equamente rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale specificata nel presente atto.

Il servizio affidato al Gestore è un servizio pubblico il cui ambito è delineato dall'art.141 del D.Lgs.152/2006 con le precisazioni contenute nel testo del predetto D.Lgs ed attiene l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (domestici e non domestici di cui al punto 8.2.2. del D.P.C.M. 4 marzo 1996 compreso l'uso di acqua potabile nei processi industriali.).

Sono esclusi dal presente atto il servizio di fognatura, di depurazione, la gestione degli scarichi non collegati alla pubblica fognatura, nonché la gestione degli impianti per il trattamento esclusivo di "acque industriali", fatta salvo la possibilità, prevista nella presente convenzione, di acquisire tali gestioni, previo assenso dell'Autorità di Ambito.

Sono parimenti esclusi dal presente atto la gestione delle reti bianche per il drenaggio urbano delle acque meteoriche, la periodica pulizia delle griglie e caditoie nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione, fatta salva la possibilità prevista nella presente convenzione di acquisire tali gestioni, previo assenso dell'Autorità di Ambito.

Il Gestore provvede all'esercizio del S.I. secondo le norme e le modalità contenute nella presente Convenzione e nel Disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in regime di concessione mediante affidamento diretto.

Il Gestore si impegna a svolgere tutte le attività connesse alla erogazione del servizio ed alla gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi stessi al fine di pervenire ad una gestione unitaria del S.I. nel territorio della Città di Salerno.

Le parti espressamente pattuiscono che la presente Convenzione ed il relativo Disciplinare, e suoi allegati, potranno essere modificati, previo accordo tra le parti, ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio dell'Autorità di Ambito, o del Gestore, per finalità utili al miglioramento delle attività di controllo e programmazione dell'Ente, al miglioramento del servizio espletato dal Gestore, al migliore uso delle risorse idriche o in seguito alla necessità di recepire all'interno dei suddetti atti modifiche apportate alla normativa generale o di settore ed alle leggi di riferimento richiamate nella presente Convenzione o nell'allegato Disciplinare.

Resta fermo l'obbligo delle parti ad adeguare il presente contratto, se in contrasto o carente, allo schema di "Convenzione Tipo in materia di servizio idrico" che l'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e Servizi Idrici), predisporrà ai sensi dell'art.10, comma 14, del D.L. 70/11, confermato dall'art.3, comma 1, del DPCM 20/12/2012, in virtù dell'assegnazione all'AEEGSI, del compito di predisporre una o più convenzioni tipo di cui all'art.151 del D.lgs 152/2006.

Articolo 2. Durata della Convenzione.

La durata della concessione, decorrenti dall'atto contrattuale di sottomissione datato 17/03/2009 di cui alle premesse alla presente Convenzione, termina al 31 dicembre del venticinquesimo anno successivo alla suddetta data, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente Convenzione.

L'Autorità di Ambito si riserva la facoltà di disporre proroghe dell'affidamento del servizio - comunque non superiore complessivamente a trenta anni - anche dopo la scadenza del periodo di affidamento, che il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sin da ora di accettare senza riserve, al fine di attivare e/o completare le procedure per l'individuazione del nuovo Soggetto gestore.

Articolo 3. Divieto di subconcessione e subaffidamento.

È fatto divieto al Gestore subconcedere o subaffidare a terzi, anche in parte e sotto qualsiasi forma, diretta e indiretta, il S.I. oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge.

ed incameramento da parte dell'Autorità di Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

Il Gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e dei servizi forniti, potrà avvalersi, per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del S.I., di soggetti terzi individuati con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, in materia di aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di opere, servizi e forniture. Prima di affidare a soggetti terzi l'esecuzione di attività strumentali all'erogazione del S.I.e, comunque, prima di attivare le procedure per la loro individuazione, il Gestore è tenuto a raccogliere il parere preventivo delle strutture di controllo dell'Autorità; a tale scopo dovrà dimostrare la convenienza gestionale ed economica della scelta anche rispetto a soluzioni alternative.

Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà prevedere espressamente che i diritti di terzi nascenti da tali contratti, decadranno con la scadenza della presente Convenzione di affidamento, naturale o anticipata rispetto i termini contrattuali per risoluzione o decadenza e potranno essere rinegoziati con l'Autorità di Ambito ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

Articolo 4. Criteri per la gestione del Servizio idrico


Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I. si applicano gli indirizzi e gli obiettivi come individuati nel Piano d'Ambito relativo all'intero territorio dell'ATO Sele, nonché nei Piani relativi all'Area della Città di Salerno, nonché tutta la normativa di settore inerente la qualità delle acque per uso potabile e delle acque reflue, la tutela delle risorse idriche e del territorio, la tutela dei diritti delle utenze ed in particolare le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

La gestione del S.I. risponde a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e all'obbligo di gestione al meglio di quanto consentito dalle situazione locali e dagli impianti conferiti in dotazione, fermo restando gli adeguamenti e i miglioramenti impiantistici inclusi nel Programma degli interventi compatibili con la sostenibilità della tariffa e fermo restando l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è in facoltà del Gestore di acquisire acqua da terzi, previa autorizzazione dell'Autorità di Ambito.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile, a tutti gli effetti ed ai sensi della normativa vigente, del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'allegato Disciplinare Tecnico che ne costituisce parte integrante.

In attuazione al principio che la gestione deve essere effettuata con criteri di economicità e contenimento dei costi, il Gestore, acquisite le gestioni esistenti, ove avesse individuare situazioni che originano sprechi e aggravio di costi, notifica l'Autorità di Ambito apposita segnalazione con la quale propone i relativi rimedi.



Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page.

A titolo di esempio, rientrano nella predetta tipologia, la gestione di reti di natura agricola sebbene collegate al sistema di erogazione urbano, il servizio di utenze sporadiche ovvero la gestione di reti ricadenti all'interno di proprietà private a servizio di condomini, parchi, ecc. o quant'altro sia causa di aggravio ingiustificato di costi per il Gestore e la collettività.

Articolo 5. Obblighi del Gestore

5.1. Comunicazione dati sul servizio ed accesso agli impianti.

Il Gestore ha l'obbligo di prestarsi al controllo, da parte dell'Autorità di Ambito, del corretto esercizio del servizio, al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I., verificare il livello del servizio erogato, valutare l'andamento economico finanziario della gestione ed in generale vigilare sull'andamento del servizio.

Il controllo esercitato dall'Autorità d'Ambito sarà, inoltre, improntato ai criteri stringenti previsti dalle modalità dell' "in house providing".

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare a tale ulteriore attività di controllo che l'Autorità d'Ambito eserciterà sugli atti strategici della società secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal "Regolamento del Controllo in house" adottato dall'Autorità d'Ambito.

Il Gestore assicura un continuo flusso di informazioni così come richieste dall'Autorità di Ambito che potrà anche definire uno specifico protocollo informatico sulla base del quale saranno fornite le informazioni.

L'Autorità di Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come specificato nel seguente atto.

Il Gestore, al fine di consentire una verifica del servizio prestato e del grado di soddisfazione dell'Utenza, deve comunicare tutte le informazioni ed i dati in suo possesso relativi alle segnalazioni o reclami di Utenti su eventuali disservizi, irregolarità o chiarimenti.

Per le finalità sopra indicate, incaricati dell'Autorità di Ambito, debitamente autorizzati, possono accedere in qualunque momento agli impianti del Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire loro tutte le informazioni ed i dati tecnici e gestionali che verranno richiesti.

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nella presente Convenzione e nell'allegato Disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità di Ambito e dalla AEEGSI, anche in relazione alla costituzione di una banca dati dei servizi idrici.

Il Gestore si impegna a trasmettere i dati e le informazioni richieste nel presente atto, secondo il modello informatico ed il protocollo di trasmissione descritto nell'allegato Disciplinare.

Nel termine stabilito dal Disciplinare, con scadenza annuale, il Gestore sottopone all'Autorità di Ambito, per l'approvazione, il "Piano economico-finanziario" previsionale per la gestione del servizio ed il "Piano annuale di attuazione" del

Programma degli Interventi ai sensi del comma 3, art. 8 della Legge Regionale 14/97.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Gestore trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i risultati delle rilevazioni, portanti la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite con la metodologia stabilita con il regolamento dello stesso Ministero emanato con Decreto n. 99 del 8 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 5.11 della legge 36/94 e dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400.


Il Gestore dovrà trasmettere annualmente all'Ente di Ambito il proprio bilancio di esercizio da sottoporre, preventivamente, a certificazione da parte di una società abilitata di gradimento dell'Autorità di Ambito.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore, nella eventualità dovesse svolgere altri servizi pubblici ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione, redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo le indicazioni del capo V titolo V del libro V art. 2325-2461 Codice Civile nella parte inerente le Società per Azioni, come integrato e modificato dalle indicazioni del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 ed, in ultimo, dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 (entrato in vigore dal 1 gennaio 2004) ed il D.Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394, tenuto conto dei principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri (C.N.D.C. e R.) e dei principi contabili internazionali (IAS).

Il gestore deve inoltre comunicare, nel termine stabilito dall'allegato Disciplinare, le seguenti informazioni all'Autorità di Ambito :

- a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nel Disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:
 - b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 - b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
 - b3) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);
 - b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
 - b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, della legge 36/94;
 - b6) i consumi elettrici annui;
 - b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
 - b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano");
 - b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile;
- c) il conto economico come sopra definito;



- d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- e) gli indici di liquidità;
- f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati;
- f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
- f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

5.2. Affidamento e manutenzione delle opere.

Ferma restando la tutela demaniale delle infrastrutture destinate all'erogazione del S.I., quelle di proprietà del Comune di Salerno rimangono affidate, in concessione di uso gratuito, alla Salerno Sistemi spa per tutta la durata della gestione.

Le infrastrutture di proprietà di altri soggetti convenientemente utilizzate per l'erogazione del SII sono affidate al gestore gratuitamente o previo pagamento di un canone determinato dall'Autorità di Ambito in accordo con il soggetto proprietario.

Il Gestore, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I. provvede alla manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e delle opere oggetto del servizio.


La manutenzione ordinaria rappresenta la previsione e l'esecuzione di tutte quelle verifiche, attività, operazioni, interventi e sostituzioni che garantiscano alle reti, agli impianti e alle opere il raggiungimento ed il permanere delle condizioni di piena efficienza e funzionalità secondo gli standard previsti dal Disciplinare e dalla normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Gestore è tenuto a predisporre un "Piano di manutenzione programmata", ordinaria e straordinaria, nel quale vengono indicate le tipologie, la periodicità e le modalità di esecuzione degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità di Ambito dell'eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori "a rottura" non previsti nel "Piano di manutenzione programmata" e non prevedibili al momento della sua redazione di importo superiore a € 100.000,00

Gli impianti i quali non siano in condizione di regolare funzionamento perché non in grado di assolvere al loro scopo saranno, laddove consentito dalla legge, gestiti al meglio delle possibilità ed inclusi nel Programma degli interventi per una prioritaria messa a regime.

Gli impianti, la cui gestione è di pregiudizio al Gestore o alle utenze perché contraria a norme di legge (occupazioni senza titolo del demanio, impossibilità ad assicurare la sicurezza dei lavoratori, ecc) ovvero causa dell'applicazione di specifiche sanzioni, saranno oggetto di prioritario esame con l'Autorità di Ambito



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature in the middle, and another signature at the bottom.



al fine di promuoverne prioritariamente la regolarizzazione e/o l' idoneità funzionale.

Eventuali sanzioni a carico del Gestore causate da irregolarità strutturali degli impianti, già presenti all'atto della presa in consegna, saranno riconosciute come costi della gestione e come tali remunerati dalla tariffa.

5.3. Gestione delle risorse idriche.

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore emanate con il D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche.

Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche.

E' di competenza e responsabilità del Gestore l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. sulle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modificazioni, nonché il pagamento dei canoni di cui al citato T.U.

Di tale onere l'Autorità di Ambito tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti dal Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche a garanzia dell'interesse degli utenti.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale a mezzo di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, secondo le normative vigenti in materia .

In applicazione di quanto stabilito al precedente punto, il Gestore si avvale di un laboratorio di analisi interno, o di altro gestore di servizi come previsto dal D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati da pubbliche autorità.

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

I tempi e gli investimenti necessari per il raggiungimento dei valori guida ed obiettivo di cui al citato D. Lgs 31/2001 sono stabiliti nel Piano annuale di Attuazione redatto dal Gestore;

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al D. Lgs 31/2001 e ss.mm. e ii., in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento si tende al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti sono dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivo di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, si può far ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. e dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto, in sede di contratto d'utenza, a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Articolo 5.4. Risparmio idrico.

Il Gestore - attenendosi alle direttive generali e di settore emanate per la disciplina dell'economia idrica - in particolare alle indicazioni del D.P.C.M. 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità di Ambito un "Programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua", che costituisce capitolo del "Piano annuale di attuazione" di cui al comma 6, art. 5.1. del presente atto, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- b) eventuale installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nella determinazione e aggiornamento della tariffa.

Articolo 5.5. Riutilizzo acque reflue.

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti e per gli usi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

Il Gestore adotterà la pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo come definita dalle vigenti normative.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità di Ambito, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati conoscitivi relativi allo stato di attuazione del citato Regolamento, al fine di consentire la trasmissione, per il tramite della Regione, al Ministro dell'Ambiente ed alla Comunità Europea delle informazioni relative all'attuazione del Decreto n. 185/2003 e più in generale all'attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento di cui al D. Lgs. 152/2006.

Articolo 5.6. Partecipazione alle spese di funzionamento dell'Autorità.

Il Gestore si impegna a versare all'Autorità di Ambito un canone annuo per compensare le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito così come previsto dal Dlgs. 152/2006.

La quota del canone che il Gestore è tenuto a versare all'Autorità di Ambito per le spese di funzionamento, è quantificata in una percentuale pari all'1,0% del fatturato del Gestore, relativo alla vendita dell'acqua.

Il versamento della quota del Canone di gestione relativa al funzionamento dell'Autorità di Ambito, avverrà in due rate e precisamente:

- una prima rata di acconto, entro il 30 marzo di ciascun anno, pari al 50% di quanto dovuto sulla base del fatturato stimato per l'anno di riferimento;
- una seconda rata, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno di riferimento, a conguaglio di quanto realmente dovuto sulla base del fatturato reale dell'anno di riferimento relativo alla vendita dell'acqua.

Articolo 6. Obblighi dell'Autorità di Ambito.

L'Autorità di Ambito:



Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

a) conferma in concessione d'uso gratuita al Gestore, a termini dell'art.153 del D.Lgs.152/2006, le reti, impianti, canalizzazioni, installazioni, opere ed attrezzature, nonché delle aree necessarie e pertinentziali, già affidate alla società per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.

b) conferma l'autorizzazione al Gestore ad utilizzare per l'intera durata dell'affidamento le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, nonché quelle reperibili nel territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario e nel quadro delle norme vigenti e del Piano d'Ambito nonché delle indicazioni programmatiche regionali, le alimentazioni esistenti attualmente, coi limiti di cui all'art. 5.3 della presente Convenzione;

~~c) si impegna a far sì che il Gestore possa, salvo disdetta comunicata nei modi e nei termini previsti nei singoli contratti, subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i Comuni costituenti l'Autorità di Ambito ed i terzi, se non automaticamente decaduti all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, e senza che tale subentro possa rappresentare proroga dei termini di durata contrattuale; si fa salvo quanto previsto all'art. 3 della presente Convenzione circa il decadimento dei diritti di terzi nascenti da tali contratti all'atto della risoluzione o della decadenza della presente Convenzione di affidamento;~~

d) a fornire, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla legge 241/1990, le informazioni e la documentazione che il Gestore richieda;

e) delega il Gestore, senza riserve o eccezioni a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e/o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio; resta l'obbligo a carico del Gestore della trasmissione all'Autorità di Ambito di una nota informativa dell'esito delle trattative;

f) s'impegna a rendere effettivo il principio di copertura integrale dei costi del gestore così come sancito dall'art.154 del D.Lgs.152/2006.

Articolo 7. Livelli dei servizi.

Per la definizione dei livelli minimi dei servizi si applicano le norme di cui al punto 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 che qui si intendono integralmente riportate.

Il Gestore si impegna a garantire i "livelli minimi di servizio" di cui al precedente comma ed attuare gli interventi di cui al Piano d'Ambito per il raggiungimento dei "livelli obiettivo di servizio" in esso contenuti (livelli promessi o standard di servizio).

Nei casi in cui non sia possibile garantire tali livelli "obiettivo" o gli stessi livelli "minimi" di servizio al momento d'entrata in vigore della presente Convenzione o al

momento della presa in consegna degli impianti e reti, essi potranno essere raggiunti nei tempi e con le modalità previste nel Programma d'interventi e nei "Piani annuali di attuazione" di cui ai successivi articoli.

Nel Disciplinare sono stabilite le variabili tecniche da adottare per la verifica del raggiungimento dei livelli di servizio; in particolare, in analogia con le indicazioni del DPCM del 29 aprile 1999 "Schema generale per la predisposizione della carta del Servizio idrico", vengono definiti:

- "fattori di qualità" ovvero gli aspetti rilevanti del servizio per la caratterizzazione della qualità del servizio (es. carico idraulico sul piano stradale);
- "indicatori di qualità" ovvero le variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun "fattore di qualità", i livelli prestazionali del servizio erogato (es. metri, continuità ed oscillazioni,...);
- "standard di servizio" (o livelli promessi di servizio) ovvero il valore prefissato, da parte dell'Autorità di Ambito, da garantire in corrispondenza di ciascun "indicatore di qualità" (es. 70 m., 24 h, oscillazioni inferiori a 2 m);
- "tempo di crescita" ovvero il periodo temporale programmato per la crescita dei "fattori di qualità" ed il raggiungimento degli "standard di servizio".

Articolo 8. Servizi straordinari e servizi comunali.

Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza e l'unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'Autorità di Ambito, o su sua proposta preventivamente approvata dall'Autorità di Ambito, ad eseguire servizi aggiuntivi a favore degli enti locali non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto, ma comunque connessi od accessori al S.I., che si rendessero necessari o opportuni per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità di Ambito.

Dei costi derivanti dai servizi qui considerati si tiene comunque conto nella determinazione della tariffa, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le modalità di espletamento ed i livelli minimi di tali servizi pubblici aggiuntivi, se contemplati dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, saranno oggetto di forme di controllo da parte dell'Autorità d'Ambito regolamentati con atti integrativi alla presente Convenzione.

Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi estranei al S.I. anche per conto di terzi ed in territori non ricadenti nell'Area della Città di Salerno, purché dette attività:

- non assumano carattere di prevalenza qualitativa e/o quantitativa sulle attività oggetto della presente Convenzione, così come richiesto dal "in house providing";

- non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.;
- non determinino maggiori costi per gli utenti.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di bilancio di cui all'art. 5.1.

Per le attività estranee al S.I. il Gestore dovrà chiedere un preliminare parere all'Autorità e dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio idrico

Per le attività di cui al comma precedente il Gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, previa espressa autorizzazione dell'Autorità di Ambito.

Articolo 9. Rapporto con gli utenti.

Il Gestore, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il "Regolamento del Servizio idrico", sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità di Ambito, che potrà richiedere integrazioni o modifiche da apportare allo stesso Regolamento.

L'Autorità di Ambito, nelle attività di verifica ed approvazione del Regolamento, coinvolgerà rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per raggiungere le opportune intese a garanzia dei diritti degli utenti.

Il "Regolamento del Servizio idrico" deve dettagliatamente descrivere tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti che ne abbiano fatto richiesta. Esso, inoltre, deve prevedere gli obblighi, contrattuali ed economici, in testa all'utenza stessa.


Nel caso dovessero sorgere controversie tra Gestore ed Autorità di Ambito in merito ad aspetti del Regolamento che ne impediscano l'approvazione da parte dell'Autorità di Ambito, quest'ultimo chiede l'intervento della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche, il cui parere è vincolante per il Gestore e per l'Autorità di Ambito.

Dal momento della definitiva approvazione del Regolamento da parte dell'Autorità di Ambito, il Gestore adotta il suddetto documento.

In caso di mancata predisposizione ed adozione del Regolamento nei termini prescritti si applicano le penalizzazioni previste nel Disciplinare.

Fino all'adozione, da parte del Gestore, del "Regolamento del Servizio idrico", restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza ed a definizione dei suoi obblighi, i regolamenti pre-esistenti già adottati dai precedenti gestori, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

La tutela degli interessi e diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla "Carta del Servizio idrico", che il Gestore deve redigere, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in conformità ai principi ed indicazioni contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e del



DPCM 29 aprile 1999 - Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico".

La "Carta del Servizio idrico" deve indicare i principali fattori ed indicatori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità, improntati al rispetto dei principi fondamentali di:

- eguaglianza ed imparzialità di trattamento degli utenti al fine di evitare discriminazioni;
- continuità del servizio, evitando eventuali disservizi o riducendone la durata;
- partecipazione, consentendo all'utente di richiedere ed ottenere informazioni che lo riguardano, avanzando proposte, suggerimenti o reclami;
- cortesia, curando il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente;
- efficacia ed efficienza del servizio perseguendo l'obiettivo del loro progressivo miglioramento;
- chiarezza e comprensibilità dei messaggi e del linguaggio usato per le comunicazioni all'utente.

Essa, inoltre, deve prevedere le penali ed i rimborsi che il Gestore deve riconoscere all'utente per eventuali disservizi ed irregolarità.

Il Gestore sottopone la "Carta del S.I." alla preventiva approvazione dell'Autorità di Ambito, che potrà richiedere integrazioni o modifiche da apportare allo stesso documento.

L'Autorità di Ambito, nelle attività di verifica ed approvazione della Carta, coinvolgerà rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per raggiungere le opportune intese a garanzia dei diritti degli utenti.

Nel caso dovessero sorgere controversie tra Gestore ed Autorità di Ambito in merito ai contenuti della Carta, che ne impediscano l'approvazione da parte dell'Autorità di Ambito, quest'ultimo può chiedere l'intervento della AEEGSI, il cui parere è vincolante per il Gestore e per l'Autorità di Ambito.

Dal momento della definitiva approvazione della Carta dei Servizi da parte dell'Autorità di Ambito, il Gestore adotta il suddetto documento.

In caso di mancata predisposizione ed adozione della "Carta del Servizio idrico" nei termini prescritti si applicano le penalizzazioni previste nel Disciplinare.

Fino all'adozione, da parte del Gestore, della "Carta del Servizio idrico", restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte pre-esistenti già adottate dai precedenti gestori, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

Articolo 10. Programma degli interventi e piano economico finanziario.

The right margin of the page contains several handwritten signatures and marks. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there is a smaller signature. Further down, there is a signature that appears to be a stylized 'L' or 'H'. At the bottom, there is another signature. These marks are likely related to the approval or review of the document.

Il Gestore si obbliga ad eseguire le opere e gli interventi contemplati nel Programma degli interventi, che si allega al Disciplinare insieme con il piano finanziario indicante le risorse disponibili e quelle da recepire a cura del Gestore.

Qualora il Gestore appalti a terzi l'esecuzione delle suddette opere, esso è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici; ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate e/o controllate.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità di Ambito. E' stabilito comunque che tasse o canoni per occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare la tariffa.

Resta ferma la competenza del Gestore nel richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi ed approvazioni dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti per l'uso del suolo e del sottosuolo, delle strade e dei terreni pubblici, nonché per l'espletamento delle procedure espropriative.

L'Autorità di Ambito si impegna, su richiesta del Gestore, a compiere quanto in suo potere per accelerare il rilascio da parte degli Enti competenti delle autorizzazioni, dei permessi e delle approvazioni necessarie;

Il programma d'interventi verrà aggiornato ed integrato secondo cadenze prestabilite e comunque ogni qual volta si renda necessario per il raggiungimento dei livelli di servizio prestabiliti, previa redazione del corrispondente piano finanziario e connesso eventuale adeguamento della tariffa d'utenza.

Il Gestore resta, altresì, obbligato a conformarsi ed adeguare ogni azione ed attività di pianificazione degli interventi alle decisioni e prescrizioni che potranno provenire dal Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque e dalla AEEGSI all'esito delle verifiche di conformità di competenza.

TITOLO II - Tariffe

Articolo 11. Tariffa.

La tariffa costituisce corrispettivo del Servizio ed è riscossa dal Gestore.

Articolo 12. Tariffe d'applicazione.

Le tariffe del Servizio idrico saranno determinate dall'Autorità di Ambito tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e di quelli dell'Autorità di Ambito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio, secondo le direttive che l'AEEGSI vigenti e che emanerà nel corso degli anni con apposite Deliberazioni, Direttive, Circolari ed Istruzioni.

Fermo restando la natura di corrispettivo della tariffa e la sua funzione di copertura dei costi di gestione, del capitale investito e degli investimenti eseguiti dal Gestore, appartiene all'Autorità di Ambito l'esercizio della politica tariffaria volta ad aggravare o alleviare il costo per determinate categorie di utenti del servizio ovvero stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito.

Oltre alla tariffa vera e propria il Gestore proporrà all'Autorità di Ambito il tariffario dei costi da applicare per prestazioni ed attività eseguite a favore dell'Utenza.

Articolo 13. Adeguamento annuale.

La tariffa è aggiornata ogni anno secondo la tempistica e le modalità di cui ai dispositivi AEEG di cui al comma 1 dell'articolo precedente in base agli elementi di costo e di ricavo rappresentati dal Gestore

Articolo 14. Ripartizione eventuale.


Il Gestore del servizio di acquedotto, riscossa la tariffa, provvede al successivo riparto, secondo le modalità di legge e nel rispetto di eventuali accordi assunti con i gestori degli altri segmenti del servizio (fognatura e depurazione) nella città di Salerno.

TITOLO III - Dotazione del Gestore e Personale

Articolo 15. Dotazione del Gestore ed inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili.

Il Gestore, per le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, da esso già gestite ed affidate in concessione gratuita, ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nell'allegato Disciplinare. ~~Al Gestore sono trasferite altresì le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio idrico ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, ancora accessi, contratti esclusivamente per la esecuzione di opere e/o impianti relativi al Servizio idrico, secondo quanto indicato nel Disciplinare.~~

~~I trasferimenti di cui al comma precedente vengono disciplinati, nei tempi e nei modi, nell'ambito di una Conferenza di Servizi indetta dall'Autorità d'Ambito ed alla quale partecipano il Gestore subentrante nel servizio ed il soggetto gestore uscente.~~



~~Rimangono esclusi dal trasferimento le obbligazioni pecuniarie o situazioni debitorie contratte dal gestore uscente prima della data dall'effettivo trasferimento del servizio.~~

Nel Disciplinare sono regolati altresì l'eventuale gestione di servizi elettrici e di altri servizi pubblici compatibili, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della presente Convenzione per servizi straordinari e diversi dal S.I.

~~L'Autorità di Ambito consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati; le progettazioni redatte dagli Enti locali consorziati e da soggetti terzi (altri Enti pubblici, Consorzi, Società pubbliche private concessionarie in essere) di cui l'Autorità di Ambito, con il presente atto, ha di fatto e di diritto deliberato lo scioglimento, verranno preventivamente valutate dal Gestore e dall'Autorità di Ambito, in sede di Conferenza di Servizi di cui al presente articolo, prima della loro formale acquisizione da parte del Gestore.~~

~~Il Gestore acquisirà, se riterrà opportuno a sua insindacabile valutazione e giudizio, dall'entrata in vigore della Convenzione le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi, secondo valore concordato con il proprietario previo assenso dell'Autorità di Ambito o, in mancanza di accordo, a prezzo di perizia, che il Gestore corrisponderà al soggetto proprietario entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.~~

~~Il Gestore dovrà provvedere alla redazione degli inventari (uno per ogni gestione precedente della quale sia stato deliberato lo scioglimento e comunque uno per ogni comune) delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) e dei beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione e dati in dotazione al Gestore.~~

~~Tali inventari, corredati di perizia di stima, saranno redatti in contraddittorio tra Gestore, Autorità d'Ambito e Soggetto interessato in sede di Conferenza di Servizi indetta, secondo il programma temporale previsto nel "Piano operativo di acquisizione delle gestioni" di cui all'articolo successivo, per consentire l'espletamento di tutte le attività connesse al trasferimento come descritte nel presente atto e nel Disciplinare; le spese per le attività d'inventariamento e di perizia saranno messe a carico della tariffa nel periodo successivo a quelle nelle quali tali attività sono state condotte.~~

~~L'inventario contiene altresì la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le opere, nonché le modalità di finanziamento utilizzate per la realizzazione di tali beni ed opere in modo particolare per quelle realizzate con mutuo (Ente mutuante, importo mutuo, rata, durata, inizio e fine ammortamento ecc.)~~

Articolo 16. Consegna delle opere, reti, impianti ed aree pertinenziali.

~~Il Gestore provvede all'esercizio di quanto ad esso trasferito ed a sostenere i~~

~~correlati oneri a partire dalla data della effettiva consegna, che interverrà secondo il "Piano operativo di acquisizione delle gestioni" in economia o di cui l'Ente ha deliberato lo scioglimento redatto dal Gestore ed allegato alla presente Convenzione quale parte integrante del Piano economico e finanziario e risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti interessate: Autorità di Ambito, Gestore e gestione di cui si interrompe il servizio.~~

~~Contestualmente alle operazioni di consegna di cui ai commi precedenti, in sede di Conferenza di Servizi di cui all'articolo precedente, verrà redatto anche un verbale di consegna dei ruoli idrici e fognari e dei relativi contratti con le utenze, ai fini della conseguente e necessaria voltura degli stessi in testa al Gestore subentrante nei relativi rapporti contrattuali di utenza.~~

~~Il trasferimento delle attività ha effetto, di fatto e di diritto, dalla data in cui le parti redigeranno i verbali di presa in carico delle opere, reti ed impianti ed effettivo inizio delle attività da redigere in sede di Conferenza di Servizi.~~

~~Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore assume tutti gli obblighi contrattuali di cui alla presente Convenzione.~~

Articolo 17. Sicurezza del personale.

Il Gestore si obbliga ad osservare, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria di settore;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, garantendo l'osservanza ed il rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 626/94, alla 494/97 e loro successive integrazioni e modifiche.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità di Ambito per infortuni, incidenti o danni che dovessero derivare, a cose o persone, dalla esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, risultando a completo carico del Gestore sia la responsabilità di tali accadimenti sia gli eventuali risarcimenti richiesti a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I. da rischi derivanti da proprie inadempienze o legati ad eventi imprevedibili, il Gestore ha l'obbligo, di cui al successivo art. 20, di stipulare idonee polizze assicurative per RCT, con Compagnie di primaria importanza, nei termini e con le modalità indicate nell'allegato Disciplinare al fine di coprire ogni eventuale danno causato all'Autorità di Ambito o a terzi, ivi inclusi i Comuni consorziati.



Articolo 18. Trasferimento del personale.

~~Il Gestore si impegna, con il presente atto, a trasferire ed assumere nella propria struttura societaria il personale utilizzato in maniera esclusiva nella gestione del Servizio idrico o di suoi segmenti, già dipendente degli Enti locali o da loro aziende e società.~~

~~L'assunzione di cui sopra opera di diritto per il personale interessato, nella consistenza numerica risultante dal bilancio del soggetto cessante al 31.12. di due anni precedenti l'effettivo trasferimento. Il rimanente personale successivamente assunto o utilizzato per l'espletamento del SII, in aggiunta e non in sostituzione alla consistenza di cui sopra sarà trasferito al Gestore ove questi formuli il proprio assenso e previo parere dell'Autorità.~~

~~E' fatto salvo il diritto di opzione che il lavoratore può comunque esercitare al fine di rimanere nell'Amministrazione di provenienza.~~

~~Il lavoratore trasferito ha diritto ad essere inquadrato nella stesso livello contrattuale in godimento o nel corrispondente livello del diverso contratto collettivo di lavoro applicabile al Gestore.~~

~~In sede di trasferimento delle attività di gestione e del personale, secondo le modalità del presente atto e del Disciplinare, l'Autorità di Ambito si riserva la facoltà di verificare, anche in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 17 e 18, il rispetto da parte del Gestore, degli Enti Locali o di soggetti terzi delle procedure di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge 428/1990 e dell'art. 2112 del C.C.~~

~~Il Gestore si impegna a recepire tutte le direttive emanate, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, dalla Regione Campania al fine di disciplinare le forme e le modalità del trasferimento.~~

Articolo 19. Gestioni esistenti.

~~Il Gestore, sino al suo completo subentro nelle gestioni in economia e non operanti nel territorio dell'Area Città di Salerno, dovrà svolgere, laddove possibile, il compito di coordinamento del servizio avendo facoltà di adottare, previo assenso dell'Autorità, ogni misura per l'organizzazione delle proprie funzioni con quelle degli altri gestori preesistenti o concessionari in essere.~~

TITOLO IV - Garanzie e sanzioni

Articolo 20. Compagine sociale del Gestore - trasformazione.

MARCA DA BOLLO €16,00
SEDECT/00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
00003311
00004584
00004638
00004724
00004810
20/05/2015 13:15:58
27/05/2015 10:46:00
13/08/2015 09:04:51
4576-00010
4576-00088
4576-00088
IDENTIFICATIVO : 9114019592667
IDENTIFICATIVO : 811222330706

0 14 015550 266
0 11 12 227231 070 6

Considerate le modalità di affidamento "in house" del servizio, è fatto obbligo al Gestore di consentire ingresso nel capitale sociale del Comune/i nei quali è espletato il servizio, secondo forme e modalità che favoriscano la sottoscrizione pubblica totalitaria del capitale sociale.

Le modalità ed i tempi di attuazione di tali obblighi sono riportati nell'allegato Disciplinare. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente Convenzione, delle caratteristiche di carattere tecnico, economico e finanziario del Gestore, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Autorità di Ambito, ogni notizia, fatto, attività che possa determinare le variazioni di tali caratteristiche.

Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 21. Inadempimenti e penali.

Il Gestore è obbligato ad eliminare, nel termine indicato dall'Ente di Ambito in apposita comunicazione, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto e con il Disciplinare, il Gestore è tenuto al pagamento all'Autorità di Ambito delle penali nei casi e secondo i criteri previsti nel presente atto e nell'allegato Disciplinare.

L'Autorità di Ambito contesterà al Gestore, con diffida in forma scritta, le inadempienze o irregolarità rilevate indicando il termine entro cui adempiere e, decorso il quale, decorrerà la penale.

La presentazione di eventuali giustificazioni o il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo, sospendono la decorrenza dei termini intimati dall'Ente e l'obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste, sino alla conclusione delle ulteriori valutazioni condotte dall'Autorità formulate sulla base delle eccezioni mosse dal Gestore o alla risoluzione dell'arbitrato.

L'Autorità d'Ambito darà comunicazione scritta dell'esito delle valutazioni condotte e, nella eventualità ritenesse necessario, del nuovo termine ad adempiere.

In particolare al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:

- in caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione approvati per ciascun progetto compreso nel Piano annuale di attuazione; in tal caso il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali previste nei relativi capitoli d'onere, salvo i maggiori danni;
- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare;
- in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla Convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa Convenzione, deve predisporre ed adottare;
- in caso di irregolarità nell'obbligo di analisi chimico-fisico-biologiche;

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including one that appears to be a simple 'S' or 'G'.

- inadempienze degli obblighi previsti all'art.22;
- perdita dei requisiti per l'affidamento "in house".

Si fanno salvi i rimborsi previsti all'Utente per irregolarità di servizio, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Utenza.

Per quanto riguarda i criteri di quantificazione e le modalità di versamento all'Autorità di Ambito delle penalizzazioni, esse sono stabilite nel Disciplinare.

Articolo 22. Cauzioni e garanzie.

Il Gestore, in adempimento alla Delibera di Assemblea dell'Autorità n. 23 del 29/12/2011 e successiva n. 11 del 29/03/2012, attiva idonea garanzia fideiussoria, anche di durata annuale rinnovabile di anno in anno, a copertura per i primi cinque anni di gestione del 50% degli interventi da realizzare nell'anno, secondo gli indirizzi operativi già resi dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 16 del 03/11/2011.

Decorsi cinque anni dalla data della presente Convenzione, il Gestore dovrà garantire le garanzie fideiussorie come previste dal comma 5 dell'art.151 del dlgs. 152/2006.

Il Gestore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione e col Disciplinare che ne è parte integrante (solvibilità per il pagamento di penali, canone, rimborsi utenze, etc...) costituisce un deposito cauzionale, anche attraverso polizza fidejussoria (assicurativa/bancaria), di importo non inferiore al 2% del fatturato annuo, prendendo a riferimento, per il primo anno, le previsioni del Piano Economico e Finanziario e per gli anni successivi al primo, il fatturato dell'anno precedente derivante esclusivamente dai ricavi del/i segmento/i del servizio idrico integrato gestito/i.

Articolo 22bis. Vincolo gestionale impianto di depurazione di Salerno.

Gli impegni e gli obblighi assunti dalla Salerno Sistemi spa con la firma del documento "Accordo Quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni di SIIS spa ed alla successiva cessione" avvenuta in data 08/07/2014 unitamente all'Autorità di Ambito ed alle società di gestione ASIS salernitana reti e impianti spa, Ausino spa e SIIS spa, documento che qui si intende integralmente richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono qui confermati nei tempi, termini e modalità di attuazione.

Il mancato adempimento a detti obblighi rappresenta condizione modificativa e/o risolutiva del contratto stesso.

Articolo 23. Assicurazioni.

Il Gestore terrà indenne l'Autorità d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere e da esso affidate in forza della presente Convenzione.

Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I. da rischi derivanti da proprie inadempienze o legati ad eventi imprevedibili, il Gestore ha l'obbligo di stipulare, nella eventualità non già attivi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, idonee polizze assicurative per RCT, con Compagnie di primaria importanza, al fine di coprire ogni eventuale danno, diretto o indiretto, causato all'Autorità di Ambito o a terzi, ivi inclusi i Comuni consorziati.

La polizza dovrà prevedere massimali assicurati non inferiori a Euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro e globalmente non inferiori ad Euro 10.000.000,00 per ogni anno di assicurazione.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia.

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, in quanto determinati da eventi non coperti dalle polizze assicurative, l'Autorità di Ambito ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore, previo accertamento dell'inesistenza di dolo o negligenza da parte di quest'ultimo.

Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle apposite leggi in materia.

Articolo 24. Poteri sostitutivi.

Qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempienze o in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio idrico - fermo restando il caso di risoluzione e decadenza dall'affidamento - l'Autorità di Ambito ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi, direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste, onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità di Ambito gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto.

Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore.

Qualora invece l'Autorità di Ambito non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Gestore, e tale inadempimento ostacoli in modo apprezzabile lo svolgimento del Servizio idrico, il Gestore, fermo restando quanto stabilito all'art. 32 della presente Convenzione circa la clausola compromissoria, avrà la facoltà di chiedere alla Regione di esercitare i poteri sostitutivi.

Articolo 25. Condizioni di risoluzione e decadenza dell'affidamento.

Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



al precedente articolo, compromettano o rischino di compromettere gravemente, nel suo complesso, la continuità, la qualità del Servizio idrico, o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di Ambito e dal Piano di Attuazione, l'Autorità di Ambito notifica al Gestore stesso diffida ad eliminare, in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, le irregolarità riscontrate ed a produrre giustificazioni al ritardo.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida nel termine assegnato, e nel caso non ritenesse accettabili i provvedimenti adottati o le giustificazioni prodotte dal Gestore, l'Autorità di Ambito assegna al Gestore un termine improrogabile per produrre giustificazioni al ritardo e per eliminare le irregolarità; qualora il Gestore non adempia nei tempi e nei modi stabiliti o determini motivatamente di non accogliere le richieste, l'Autorità di Ambito pronuncia la risoluzione dell'affidamento, notificandola al Gestore stesso.

In particolare il diritto alla risoluzione sorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio di acquedotto, di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze al disposto della presente Convenzione e del Disciplinare.

Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata da pubblica autorità, quale l'Autorità Sanitaria Locale.

L'Autorità di Ambito ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente Convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo.

In caso di risoluzioni si applicano i principi del codice civile.

In caso di scioglimento e fallimento il Gestore decade ipso jure dal presente affidamento.

Articolo 26. Restituzione degli impianti all'Autorità d'ambito.

Alla scadenza dell'affidamento, come nel caso di risoluzione anticipata o decadenza, nonché nella eventualità di riscatto ai sensi dell'articolo successivo, tutte le opere ed attrezzature, gli impianti, le reti e canalizzazioni e le aree pertinenziali necessarie alla esecuzione del servizio, affidate inizialmente al Gestore, o costruite da quest'ultimo durante il periodo della Convenzione, e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto, nel periodo di durata della presente Convenzione, nello stabilire gli adeguamenti tariffari periodici.

La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, attrezzature, impianti, reti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore, nel caso in cui, al momento della scadenza del contratto, non sia stato ancora completato l'ammortamento e recuperata la remunerazione del capitale investito, è effettuata secondo i principi del comma 9 art. 113 del D.Lgs 267/2000 come novellato dalla Legge n. 350/2003.

Il valore dei beni non ancora ammortizzati, ai sensi del comma precedente, si riconosceranno al Gestore sia nel caso di naturale scadenza della Convenzione sia nel caso di risoluzione o decadenza anticipata, detratte eventuali penali o danni non diversamente risarciti.

Per le opere e impianti di cui ai precedenti comma, sarà a carico del Gestore subentrante il rimborso al Gestore uscente dell'importo del valore, come sopra determinato, delle opere di cui ai commi precedenti.

Il Gestore si impegna, ai sensi del disposto dell'art. 2 del presente atto, alla prosecuzione della gestione del servizio affidato anche oltre il termine della presente Convenzione fino alla ultimazione delle procedure di individuazione del nuovo gestore ed alla formale consegna, a quest'ultimo, delle opere ed impianti.

Articolo 27. Recesso del Gestore.

È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.
La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

Articolo 28. Facoltà di riscatto e di recessione.

L'Autorità di Ambito può riscattare il servizio affidato prima della scadenza prevista dall'art. 2 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.

Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati, acquisiti o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).

In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro, a titolo di indennità, calcolata con i criteri di cui all'art. 28 oltre il mancato profitto derivate dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Il ritardo nel pagamento dell'indennità di cui al comma precedente, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

In caso di riscatto resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla

realizzazione dei programmi di intervento, che l'Autorità di Ambito subentri in tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore.

L'Autorità di Ambito sarà tenuta a rimborsare le rate di finanziamento fino a quando riscuoterà la tariffa; successivamente a tali rimborsi sarà tenuto il gestore subentrante.

La presente norma dovrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati con l'ente finanziatore.

Articolo 29. Oneri fiscali.

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti, ivi compresi quelli di rogito ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, necessari all'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione nonché all'adempimento degli obblighi da esso derivanti, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal D. Lgs. 152/1999.

Le spese di registrazione, calcolate ai sensi della normativa di settore vigente a tassa fissa, nonché quelle di rogito sono a carico del Gestore.

Si assume come valore contrattuale del presente atto, l'importo del fatturato annuo, con riferimento alla vendita dell'acqua, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato, pari a presumibili € 11.000.000,00 (dicasi undicimilioni)..

Articolo 30. Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare la prosecuzione della gestione del Servizio idrico.

Le parti esperiranno ogni tentativo di bonaria composizione, e qualora questa non sia raggiunta, la controversia sorta tra le parti, relativamente al presente atto, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale avrà sede in Salerno e deciderà secondo rito e diritto.

Articolo 31. Elezione di domicilio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente:

MARCA DA ROLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDECI/00
€16,00
00024514
00024514
4572-00000
TELECOMITATIVO
01140159502689
U 1 14 015950 268 9

MARCA DA ROLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDECI/00
€17,00
00024514
00024514
4572-00000
TELECOMITATIVO
011222710026
U 1 12 222271 002 6

- l'Autorità di Ambito "Sele" nella persona del Commissario, che elegge proprio domicilio a tutti gli effetti del presente atto presso la sede dell'Autorità di Ambito al Viale G. Verdi n. 23/L in Salerno;

- la Salerno Sistemi S.p.A. con sede in Salerno (Sa) alla via Monticelli, snc legalmente rappresentata dalla dr.ssa Luciana Ferolla la quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della predetta Società, che elegge domicilio agli effetti del presente atto presso la sede della suddetta società;
Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

Articolo 32. Rinvio alla normativa.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto e nell'allegato Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente di settore e generale.

Articolo 33. Allegati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Delibera di Cda del 24 aprile 2015 di delega alla dott.ssa Luciana Ferolla nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della predetta Società, alla firma della Convenzione di gestione;
- "Accordo Quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni di SIIS spa ed alla successiva cessione" sottoscritto in data 08/07/2014 unitamente all'Autorità di Ambito ed alle società di gestione ASIS salernitana reti e impianti spa, Ausino spa e SIIS spa.

AUTORITÀ DI AMBITO "SELE"
Il Commissario



(dott. Giuseppe Parente)

Direttore Tecnico


(ing. Francesco Petrosino)


SALERNO SISTEMI SPA

Il Presidente


(dott.ssa . Luciana Ferolla)

Del presente atto io Segretario Generale dell'Autorità d'Ambito Sele ho dato lettura alle Parti a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme a me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo Essi affermato di conoscerne il contenuto. Questo atto consta di 17 pagine e 33 facciate dattiloscritte con sistema di scrittura informatico, compresa l'ultima contenente le firme.

Il Segretario Rogante


(dott. Domenico Gelormini)

ACCORDO QUADRO

FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI SIIS S.p.A.

ED ALLA SUCCESSIVA CESSIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti, tutti cittadini italiani e rappresentanti di società costituite in Italia, in virtù dei poteri ad essi conferiti ex lege, da statuto ed in virtù di idonei atti assembleari:

- l'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE", in persona del Commissario Straordinario e legale rapp. p.t. Dott. Giuseppe Parente, con sede legale in Salerno al Viale G. Verdi n. 23 - lotto L - Parco Arbostella, P. Iva n. 03493760650;
- la società SALERNO SISTEMI S.p.A., in persona del Presidente e legale rapp. p.t. Dott.ssa Luciana Ferolla, con sede in Salerno alla Via Monticelli, P. Iva n. 03-45302 065 7;
- la società S.I.I.S. S.p.A. in Liquidazione, in persona dei Liquidatori e legali rapp. p.t. Ing. Giuseppe Giannella e Dott. Ortensio De Feo, con sede in Salerno alla Via Andrea De Luca n. 3, P. Iva n. 95088320650;
- la società ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., in persona del legale rapp. p.t. Avv. Aniello Fiore, con sede in Salerno alla Via Wenner n. 61, P. Iva n. 00268520657;
- la società AUSINO S.p.A. Servizi Idrici Integrati, in persona del legale rapp. p.t. Avv. Matilde Milite, con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Pasquale Atenolfi n. 46, P. Iva n. 00593060650;

premessò

- che l'Assemblea dell'ATO del 28 marzo 2011 con processo verbale n.7, nel prendere atto dell'ordinanza del TAR Campania sez. Salerno n. 284/11, in ordine alla sospensione della delibera di Assemblea n.14/2010, nel revocare l'atto deliberativo sospeso da detta ordinanza,

stabiliva che la società S.I.I.S. s.p.a. "dovrà garantire, in conformità a quanto previsto dalla

13 LUG. 2014

2078

HARCA DA BOLLO €16,00
SEDICY/00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
00003311
00004584
00002326
4578-00010
IDENTIFICATIVO : 91140159502690
0 1 14 015950 269 0

HARCA DA BOLLO €1,50
Ministero dell'Economia e delle Finanze
00004584
00002326
4578-00010
IDENTIFICATIVO : 911222310038
0 1 14 22231 003 8

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

che, pertanto, con la presente scrittura, l'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE" si impegna a cedere e, dunque, a vendere le azioni che sottoscriverà alle società SALERNO SISTEMI S.p.A., ASIS S.p.A. ed AUSINO S.p.A. che in pari tempo, in proprio ognuna per quanto di sua spettanza, si impegnano ad acquistare le summenzionate azioni;

che l'A.T.O. definirà un piano di razionalizzazione dei costi da applicare a tutte le società affidatarie, ed il cui risultato sarà verificato dall'A.T.O. stessa in sede di esercizio del controllo analogo;

TANTO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) - l'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE", SALERNO SISTEMI S.p.A., ASIS S.p.A. ed AUSINO S.p.A. come rappresentate, con la presente scrittura, ribadendo le finalità indicate in premessa assumono i seguenti impegni:
 - a) - l'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE" si impegna a versare, l'80% del valore delle perdite e del capitale sociale come ricostituito mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della S.I.I.S stessa;
 - b) - le società SALERNO SISTEMI S.p.A., ASIS S.p.A. ed AUSINO S.p.A., si impegnano con la sottoscrizione della presente, all'acquisto delle quote percentuali così determinate: 41,6% per Salerno Sistemi S.p.a, 29,20% alle società Ausino S.p.a. ed Asis S.p.a., nella misura complessiva dell'80% del capitale sociale detenuto dall'ATO, promittente venditrice; in virtù di tanto sarà determinata una composizione unitaria nella quantificazione delle quote detenute alla fine del percorso come delineato, nell'ottica della gestione unitaria del sistema idrico integrato;

c)- il trasferimento avverrà in via progressiva, a garanzia degli esatti adempimenti da parte degli acquirenti, con percentuali svincolabili da parte dell'ATO, non inferiori al raggiungimento del 10% del capitale sociale determinata dovrà essere versato integralmente entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d)- con le stesse modalità, le società di cui al punto b) provvederanno a restituire l'intero importo pagato dall'ATO per la copertura delle perdite della S.I.I.S. S.p.a in liquidazione come da piano di accantonamento mensile vincolato, come da allegato "A";

e) - per effetto di quanto precede i sottoscrittori ai fini dell'efficientamento gestionale si impegnano, al fine di garantire il percorso di gestione del sistema idrico unitario, di attuare i contenuti del piano strategico generale - linee guida, di cui all'allegato "B", il quale prevede, tra l'altro, la rielaborazione del piano industriale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014 e da realizzarsi entro il 31 dicembre 2016;

f)- l'**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE** relativamente al regime tariffario vigente si impegna a renderlo coerente con la nuova normativa definita dall'AEEGSI, al fine di superare la previsione di quanto ai punti 5) e 7) della deliberazione n.11 del 10 ottobre 2011 in tema di regime tariffario e successive modificazioni;

g)- il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 27 dello Statuto della S.I.I.S, nominato dall'A.T.O. contestualmente alla nomina dell'Amministratore Unico, sarà composto da rappresentanti delle Società sottoscrittrici il presente preliminare e dell'ATO, con specifico indirizzo di mandato finalizzato alla realizzazione dei contenuti del piano industriale;

h) - nella fase transitoria, ossia dalla ricapitalizzazione della S.I.I.S. S.p.A. alla successiva alienazione delle azioni acquistate in occasione della stessa dall'**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE**", le società **SALERNO SISTEMI S.p.A.**, **A.S.I.S. s.p.a** ed **AUSINO S.P.A.** si impegnano a garantire a SIIS il flusso finanziario in relazione ai

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDECA/00
€16,00
U1ARD001
01/05/2015 13:16:39
F14C98DD267FACD8
01148195902702

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDECA/00
€16,00
U1ARD001
01/05/2015 13:16:39
F14C98DD267FACD8
01148195902702

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDECA/00
€16,00
U1ARD001
01/05/2015 13:16:39
F14C98DD267FACD8
01148195902702

U 1 15 27 231 064 9

0 1 14 015950 270 2

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten numbers 9 and 4]

riscosso a titolo di depurazione e fognatura, in versamenti di acconto mensili fissi così determinati:




- SALERNO SISTEMI € 500.000 (Euro cinquecentomila/00)
- ASIS € 50.000 (Euro sessantamila/00)
- AUSINO € 135.000 (Euro centotrentacinque/00)

Il versamento a conguaglio sull'effettivo dovuto in favore del SIIS sarà effettuato da ciascuna delle società entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. ASIS ed Ausino si impegnano, inoltre, a versare le quote relative alla depurazione e fognatura senza richiedere la compensazione totale dei crediti vantati nei confronti di SIIS in maniera coerente da quanto previsto nel piano industriale;

i)- successivamente alla sottoscrizione del presente preliminare, l'A.T.O. si impegna a convocare le Conferenze di Servizi entro il 30 settembre 2014, per procedere al trasferimento alle società A.S.I.S s.p.a ed Ausino S.p.a. delle concessioni per la gestione idrica, in uno con il personale SIIS attualmente impegnato su tali attività, per i comuni sversanti nell'impianto di depurazione di Salerno;

l)- Si precisa che in caso di mancato pagamento di n. 3 rate consecutive relative all'allegato piano di rateizzazione da parte dei singoli sottoscrittori, il beneficiario del piano stesso s'intenderà decaduto dal beneficio del termine così come concesso, e pertanto l'A.T.O. procederà alla revoca del singolo e relativo affidamento, con facoltà, in parte qua, di indire apposito bando per la gestione del servizio, risultando, con la sottoscrizione della presente, acquisito il consenso degli altri sottoscrittori;

m)- in caso di variazione della normativa del settore dei servizi pubblici locali, orientata a favorire processi di accorpamento e razionalizzazione societarie, le parti s'impegnano sin d'ora a ridurre i tempi di attuazione del percorso finalizzato alla individuazione del gestore unico del sistema idrico integrato;



n)- qualsiasi controversia derivante dall'efficacia, l'attuazione, l'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Salerno.

Si concorda che eventuali modifiche necessarie a rendere la presente scrittura conforme alle norme del Codice Civile saranno apportate in sede di autentica delle firme di sottoscrizione dell'atto da parte del notaio.

Salerno, 8 luglio 2014

ASIS S.p.A

AUSINO S.p.A

Salerno Sistemi S.p.A

SIIS S.p.A

AUTORITA' DI AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE

N. 4 SELE

Il Commissario

Il Presidente

Il Presidente

Il Presidente

Il liquidatore

Avv. Paolo Fiore

Avv. Michele Mante

Dr.ssa Luciana Ferolla

Ing. Giuseppe Giannello

Dr. Gianluigi De Vito

Dr. Giuseppe Parente



PIANO STRATEGICO GENERALE

Linee Guida




[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




g

[Handwritten mark]

SH

SISTEMA IDRICO INTEGRATO



OBIETTIVO A BREVE TERMINE: L'ATO ha il compito di rilanciare la gestione del S.I.I.S., con immediata ricapitalizzazione ed uscita dallo stato di liquidazione, e contestuale avvio di un piano di risanamento ed efficientamento condiviso ed attuato con il diretto contributo di ASIS/AUSINO/SALSIS (31/12/2016).

OBIETTIVO A MEDIO TERMINE: integrare l'intero sistema idrico di ambito per giungere alla necessaria costituzione di un soggetto Gestore Unico (30/06/2020 - 31/12/2021).

SH

A

L

Ca

-9

9

SH

FASE A



19 giugno 2014



10% 10% 10%

COSA FARE

PIANO STRATEGICO GENERALE (linee guida)

Si esprime un parere favorevole e si raccomanda che il management del Gruppo SIIS (Società e Filiali) si impegni a realizzare il Piano Strategico Generale (linee guida) approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo SIIS (Società e Filiali) in data 19 giugno 2014, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo SIIS (Società e Filiali) in data 19 giugno 2014, e che il management del Gruppo SIIS (Società e Filiali) si impegni a realizzare il Piano Strategico Generale (linee guida) approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo SIIS (Società e Filiali) in data 19 giugno 2014, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo SIIS (Società e Filiali) in data 19 giugno 2014.

- GOVERNANCE


Individuazione nominata di governo SIIS (Società e Filiali) organi di governo/controllo, stabilito il piano di lavoro per il 2014, in cui si preveda per ASI/AUSIM/SASIS nuove verifiche funzionali del Piano Strategico (nomina componenti Sindacato e Comitato di vigilanza).

- GENTLEMEN AGREEMENT

Ratificazione accordo (con i punti di cui sopra) tra i fattori creditizi.

- ATTO NOTARILE DI RICAPITAZIONE

Formalizzazione atto notarile.



1-

PIANO STRATEGICO GENERALE (linee guida)

Il Piano Pluriennale del SIIS conferma, seppure con minore incidenza, le tensioni finanziarie finora espresse. Il management dovrà essere impegnato sulle seguenti due macro linee di azione:

- miglioramento risultati economici
- strutturazione Indebitamento e miglioramento flussi incassi

PI

Mi

Ri

Mi

[Handwritten signatures and initials]



miglioramento risultati economici

L'attuale performance economica, seppure positiva, non sostiene adeguatamente il piano finanziario aziendale. Sarà necessario, pertanto, conseguire risultati di esercizio in costante crescita agendo sull'aumento dei ricavi (revisione tariffe idriche secondo dettami AEEGSI) ma con particolare forza attraverso una razionalizzazione dei costi.

PERSONALE

La spesa per il personale è tra le voci di costo più rilevanti e pertanto dovrà essere oggetto di grande attenzione: l'obiettivo dovrà essere quello di allineare i costi medi del personale al livello più basso consuntivato tra SIIS/ASIS/AUSINO/SALSIS.

La politica aziendale dovrà essere espressa nei seguenti punti:

Limitazione ricorso a lavoro in ore di straordinario;

Le ore di straordinario dovranno essere caratterizzate dall'elemento di eccezionalità autorizzativa verificando contestualmente le attività in eventuale "sofferenza" incrociando con le posizioni eventualmente non completamente saturate con il possibile trasferimento delle relative risorse tra i vari uffici/settori del SIIS e/o degli stessi soci.

Limiti produttività CCNL su obiettivi ad effettivo valore aziendale;

La parte variabile retributiva, ovviamente definita nel pieno rispetto del CCNL, pur rappresentando una quota in peso percentuale estremamente contenuta dovrà essere puntualmente definita andando ad individuare parametri in larga parte oggettivi (solo una quota molto residuale dovrà riferirsi ad elementi di tipo valutativo) e dovrà avere come conseguenza diretta il miglioramento della performance aziendale.

Sospensione incrementi di categoria, blocco assunzioni e mobilità

Fino al conseguimento del pieno equilibrio finanziario, dovranno essere sospesi qualsiasi incrementi di categoria, nonché confermare il blocco di assunzioni (5 anni); si dovrà procedere, inoltre, al ricorso alla mobilità secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità.

RISORSE ESTERNE

Il management dovrà essere altresì impegnato nelle azioni di riduzione di costi per acquisti di prestazioni e/o beni da parte di terzi. E' necessario da subito avviare una analitica ricognizione delle voci di spesa aziendali per verificare la possibile internalizzazione (in azienda e/o con supporto strutture dei soci) di attività oggi seguite in outsourcing.

Oltre a ciò, bisognerà ricercare e azzerare ogni voce di costo non strettamente necessaria al business operativo. Per ogni impegno di spesa si dovrà procedere alla comparazione dei costi per omogenee attività

sostenute tra tutte le aziende firmatarie del presente piano (ASIS/AUSINO/SALSIS) nonché verifica del listino CONSIP arrivando quindi alla determinazione di costi unitari standard.

Risparmi si dovranno consuntivare attraverso un maggiore ricorso a procedure competitive di acquisto. In ultimo, sarà fondamentale avviare (anche in project financing) gli investimenti di efficientamento per l'abbattimento dei costi diretti operativi (energia elettrica, smaltimento fanghi, ecc).

Strutturazione indebitamento e miglioramento flussi incassi

2i

Ad avvenuta uscita dallo stato di liquidazione, si dovrà provvedere ad un consolidamento delle principali voci debitorie attraverso la positiva definizione di un piano di rientro a lungo termine. Stessa attenzione dovrà essere posta, da parte di tutte le società idriche coinvolte sul presente piano, circa la riscossione dei crediti individuando un'unica task-force composta da risorse comunemente individuate dalle stesse aziende, che dovrà lavorare i crediti segmentando gli stessi per area di intervento:

- edito fresco (tempestivi e ripetuti solleciti epistolari e telefonici) Cr
- edito incagliato (affido a società di recupero crediti stragiudiziale in ADR; factoring) Cr
- editi vs Enti (risorse e dedicate) Cr

ASIS, AUSINO e SALERNO SISTEMI, relativamente a quanto dovuto per incassi di depurazione/fognatura, si impegnano a versare mensilmente in favore del S.I.I.S., acconti mensili fissi così determinati:

- SALERNO SISTEMI € 500.000 (Euro cinquecentomila/00)
- ASIS € 60.000 (Euro sessantamila/00)
- AUSINO € 135.000 (Euro centotrentacinque/00)

Il versamento a congruaglio sull'effettivo dovuto in favore del SIIS sarà effettuato da ciascuna delle società entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. SALERNO SISTEMI si impegna, altresì, a proseguire puntualmente con il rientro della debitoria pregressa come da piano concordato con S.I.I.S.

L'ATO dopo aver provveduto alla ricapitalizzazione del SIIS dovrà curare l'efficientamento della gestione economica e finanziaria. A tal uopo, obiettivo iniziale sarà la definizione del corretto perimetro del ramo d'azienda "servizio idrico" che si dovrà trasferire in favore dell'ASIS e AUSINO.

Il piano economico/finanziario del SIIS "as is", sebbene evidenzia una positività sul conto economico, riporta un chiaro gap finanziario: l'Amministratore Unico di S.I.I.S., anche con il contributo del Comitato di Vigilanza, dovrà quindi individuare un percorso di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione della capacità di incasso, per recuperare un gap stimato in circa complessivi €/mln 7-8, di cui €/ml 2 nei primi due anni.


A tal proposito, di seguito si riporta il Piano Pluriennale SIIS "as is":

Sempre al fine di razionalizzare la spesa, l'organo amministrativo e direttivo dovrà essere concentrato in capo al solo Amministratore Unico. In questa fase, il Presidente del collegio sindacale dovrà essere di nomina ATO e i due membri saranno indicati rispettivamente da ASIS e da AUSINO. Le funzioni di controllo saranno seguite anche da un Organismo di Vigilanza che dovrà essere rappresentativo di tutte le aziende firmatarie del presente piano (ASIS/AUSINO/SALSIS): tra i compiti principali di tale collegio ci sarà quello di vigilare sul puntuale rispetto degli impegni formalizzati nel piano strategico.

FASE 3




11/07/2015



10% 10% 10% 10%

COSA FARE



1-

REDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE


Successivamente alla ricapitalizzazione e ad avvenuto un primo consolidamento delle azioni di efficientamento si dovrà procedere alla stesura del piano economico-patrimoniale e finanziario di dettaglio del SIIS "as is" e del futuro Gestore Unico "to be".

2-

GOVERNANCE

Ad ingresso di Salerno Sistemi dovrà essere rivisitato il modello di Governance anche alla luce dell'esperienza che sarà maturata fino a quel momento.

SISTEMA IDRICO INTEGRATO



Il presente piano strategico è conforme ai riferimenti normativi vigenti; ovviamente, in caso di intervenute modifiche legislative, si dovrà provvedere con immediatezza ai conseguenti aggiornamenti.

Salerno 30/06/2014

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 Aprile 2015

Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 2015, alle ore 09.30 in Salerno, alla via Passaro n° 1, presso la sede di Salerno Energia Holding SpA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Salerno Sistemi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Autorità Ambito Sele-Salerno Sistemi Spa: conferma gestione servizio idrico;**
- 2) **Salerno Energia Holding-Sa. En. Vendite-Salerno Sistemi Spa: forniture reciproche;**
- 3) **Proposta modifica organigramma;**
- 4) **Società SIIS-aggiornamento tariffario 2015: presa atto delibera Autorità Ambito;**
- 5) **Erogazione idrica località Montena: provvedimenti;**
- 6) **Comunicazioni;**

Sono presenti i Consiglieri:

- Dott. Ferolla Luciana Presidente
- Avv. Salimbene Stefano componente
- Avv. Luciano Vincenzo “

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sigg.:

- Dott. Della Greca Luigi Carmelo Presidente
- Dott. Paolillo Mauro componente
- Dott. Petrosino Vincenzo “

Il Presidente constata e fa constatare che, ai sensi dello statuto, il C.d.A. è regolarmente costituito e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il consigliere Avv. Stefano Salimbene che accetta, e, quindi, dichiara aperta la seduta.

- **Sul 1° punto all'O.d.G.: Autorità Ambito Sele-Salerno Sistemi Spa: conferma gestione servizio idrico:** Salerno Sistemi, com'è noto, è il gestore del servizio idrico nella città di Salerno per effetto degli atti adottati dal Comune di Salerno e di quelli assunti dall'Autorità Sele.

Poiché con delibera di Assemblea generale dell'Autorità n. 24 del 14/09/2012 sono state definite le direttive per la contrattualizzazione degli affidamenti del servizio idrico e dal momento che in data 08/07/2014 questa società sottoscriveva, unitamente, all'Autorità di Ambito e alle società di gestione Asis Spa, Ausino Spa e Siis Spa un documento di "Accordo quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni Siis e successiva cessione", si è ritenuto opportuno, d'intesa con l'Autorità di Ambito Sele di confermare ed integrare il rapporto contrattuale già in essere tra questa società e detta Autorità mediante stipula di apposita convenzione.

Il Presidente, pertanto, passa alla lettura dello schema convenzionale, facendo presente che gli uffici stanno predisponendo la fideiussione richiesta, presso la società che sarà valutata miglior offerente dal broker. Le spese di registrazione e di diritti di rogito sono a carico della Salerno Sistemi.

Il Consiglio prende atto ed , all'unanimità, approva lo schema dando mandato al Presidente per la sua sottoscrizione.

OMISSIS



